



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 27/19/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI  
DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 gennaio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO che il decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre del 2018, con il quale sono stati indetti i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 01 della XXVI Circoscrizione Sardegna;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127 del 28 dicembre 2018 con il quale è stata disposta l'indizione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”* a cui si rinvia per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 01 della XXVI Circoscrizione Sardegna;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 615/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Sardegna*”;

VISTE le note del 3 e 4 gennaio 2019 (rispettivamente prot.lli n. 1800 e n. 2230) e, in particolare, dell’8 gennaio seguente (prot. n. 6492) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Sardegna a seguito della segnalazione a firma del sig. Alessandro Serra per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente alla campagna di comunicazione denominata “*il nostro bene comune*”, che la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna “*ha avviato [...] con messaggi televisivi, sulla carta stampata, su manifesti 6 metri per 3 metri, pubblicità sugli autobus, pagine WEB, pagine sui social media e perfino nelle sale cinematografiche*”, in corso di svolgimento alla data della segnalazione, come si evidenzia «*Nell’articolo pubblicato su “L’unione Sarda” del 3 gennaio 2019 [...] la volontà di proseguire nella condotta espressamente vietata dalle disposizioni della legge n. 28 del 2000*».

In particolare, il Comitato, nel ribadire che «*la campagna di comunicazione “ilnostrobenecomune” sia priva dei requisiti della indispensabilità e della impersonalità, [...] in quanto non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, giacchè le informazioni oggetto di detta campagna di comunicazione non appaiono correlate all’efficace funzionamento dell’Ente. Inoltre la costante presenza dello stemma della Regione, anche alla luce del consolidato orientamento interpretativo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rende il materiale informativo non conforme al requisito dell’impersonalità*», ha preso atto tuttavia “*della volontà dell’Amministrazione di porre fine alla condotta contestata, mediante la sospensione immediata dell’operatività del sito e degli strumenti ancora in essere, in ciò configurandosi un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge*”, per cui “*nella seduta del 7 gennaio 2019 ha deliberato di proporre l’archiviazione del procedimento*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato in data 4 gennaio 2019, osservando in sintesi quanto segue:

- *la campagna di comunicazione istituzionale “il nostro bene comune” possiede pienamente i requisiti richiamati dall’art. 9 della legge n. 28/2000 [...] e, soprattutto, assolutamente non sovrapponibile o interagente con i contenuti delle elezioni suppletive del collegio uninominale di Cagliari;*
- *il piano di comunicazione in argomento ha comunque già previsto, nel rispetto delle norme richiamate, la sospensione delle attività a partire dal*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*quarantacinquesimo giorno antecedente l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale;*

- *al fine di poter fornire ogni utile elemento a [1] CO.RE.COM. Sardegna, il giorno 7 gennaio p.v., come richiesto nella sua nota, saranno presenti presso i suoi uffici il Direttore generale della Presidenza e la Direttrice del Servizio Comunicazione, in qualità di miei delegati;*
- *resta inteso che, a seguito dell'incontro sopra richiamato e dell'esame degli elementi forniti in tale sede, l'Amministrazione regionale si adeguerà a quanto il CO.RE.COM. riterrà necessario disporre per il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della richiamata legge n. 28/2000;*

CONSIDERATO che in data 7 gennaio 2019, presso gli uffici del Comitato regionale competente, si è tenuto un incontro con rappresentanti della Regione Sardegna, durante il quale, come risulta dagli esiti istruttori trasmessi dal medesimo Comitato, è stato precisato quanto segue:

- *la campagna di comunicazione, ascrivibile, peraltro, alla responsabilità dirigenziale (anche relativamente alla necessità della spendita delle apposite risorse stanziare entro la conclusione dell'esercizio finanziario), è stata concepita sin dall'inizio del 2018 per essere poi formalizzata in una delibera della Giunta regionale approvata l'8 agosto dello stesso anno;*
- *detta campagna nasce dall'esigenza di informare i cittadini in ordine ad alcune specifiche attività della Regione su tematiche che toccano tutta la popolazione e sulle opportunità offerte a favore degli stessi, mediante l'accesso a una serie di servizi;*
- *la contestualità e la concentrazione dei diversi strumenti messi in campo sono una conseguenza dei ristretti tempi a disposizione per la realizzazione - entro il 31 dicembre 2018 - di una campagna di comunicazione coordinata, con l'utilizzo di diverse tipologie di interventi;*
- *relativamente ai requisiti di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, si è ritenuto che la sopracitata campagna (per inciso, realizzata nella quasi totalità con risorse interne) sia pienamente rispondente ai medesimi requisiti, in quanto totalmente impersonale, non riconducibile a specifiche persone o gruppi, nonché in quanto rivolta a conseguire non una rappresentazione dell'Amministrazione medesima bensì il soddisfacimento del bisogno di informazione dei cittadini;*
- *peraltro, anche in considerazione del fatto che le elezioni suppletive coinvolgono solo otto dei trecentosettantasette Comuni sardi, si era individuata nella data del 10 gennaio prossimo (data di pubblicazione del decreto che convoca i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale) la decorrenza dell'operatività del divieto di cui all'art. 9;*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- *comunque, la campagna si è conclusa fatta eccezione per la proiezione di audiovisivi nei cinema, per i manifesti sugli autobus e per la fruibilità dei contenuti del sito “ilnostrobenecomune.it”;*
- *accogliendo l’invito formulato dal CO.RE.COM., i rappresentanti dell’Amministrazione regionale hanno, infine, manifestato la disponibilità a provvedere nell’immediatezza alla sospensione degli strumenti della campagna di comunicazione ancora in atto, compreso il sito internet “ilnostrobenecomune.it”;*

CONSIDERATA, in particolare, la nota dell’8 gennaio 2019 (prot. n. 5805) con la quale il direttore generale della Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, Alessandro De Martini, ha reso noto che *«il Servizio Comunicazione della Direzione generale della Presidenza ha provveduto a rendere non operativo il sito “ilnostrobenecomune.it” e quindi non visibili le informazioni in esso contenute; ha quindi provveduto a richiedere la sospensione, anticipata rispetto alla prevista scadenza del 9 gennaio prossimo, della proiezione degli audiovisivi nei cinema della Sardegna e, infine, ha provveduto a chiedere la rimozione, sempre anticipata, dei manifesti sui bus del CTM di Cagliari e dell’ATP di Sassari»;*

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione della Regione autonoma Sardegna oggetto di segnalazione, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione della Regione autonoma Sardegna oggetto di segnalazione, pubblicate sul sito istituzionale della regione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 01 della XXVI Circoscrizione Sardegna, in quanto sono successive alla convocazione dei comizi elettorali e sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della pagina home page del sito istituzionale della Regione autonoma Sardegna ove risulta stato pubblicato in data 7 gennaio 2019 l'avviso dal titolo *“Comunicazione istituzionale: Ras aderisce a invito CO.RE.COM., ma la campagna impersonale e nel rispetto della legge”* con il seguente tenore *«A nostro avviso la campagna di comunicazione istituzionale “ilnostrobenecomune” rispetta pienamente la ratio della L.28/2000, non sovrapponendosi od interagendo, in nessun modo, dati i suoi contenuti strettamente connessi con le attività istituzionali dell'Ente Regione, con l'attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati delle elezioni suppletive del collegio uninominale di Cagliari per la Camera dei Deputati. Lo scrive il direttore generale della Presidenza, Alessandro De Martini, in una lettera inviata al presidente del CO.RE.COM. Sardegna a seguito dell'incontro di questa mattina. De Martini conferma la convinzione che la campagna di comunicazione istituzionale “il nostro bene comune” possieda i requisiti richiamati dalla legge, in quanto assolutamente “impersonale” e “indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali”, dato che rientra pienamente nei compiti istituzionali del servizio Comunicazione. Il Servizio Comunicazione della Direzione generale della Presidenza ha deciso comunque di aderire, con immediatezza, all'invito del CO.RE.COM. nello spirito di massima collaborazione istituzionale e per evitare polemiche. A tal fine ha provveduto a rendere non operativo il sito “ilnostrobenecomune.it” e quindi non visibili le informazioni in esso contenute. Inoltre, ha richiesto la sospensione, anticipata rispetto alla scadenza del 9 gennaio prossimo, della proiezione nei cinema della Sardegna e, infine, ha*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*provveduto a chiedere la rimozione, sempre anticipata, dei manifesti sui bus del CTM di Cagliari e dell'APT di Sassari»;*

RITENUTO che la rimozione delle attività di comunicazione istituzionale relativa alla campagna “*il nostro bene comune*” e la pubblicazione sul portale della Regione autonoma Sardegna del conseguente avviso configurano un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 10, della delibera n. 1/18/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Sardegna e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 gennaio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi